



direct line

SELF SERVICE

Fascicolo Informativo

Contratto di Polizza Auto

Direct Line Self Service è un prodotto di Direct Line Insurance S.p.A.–
Via A. Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI)

Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



MAPFRE

Copyright © 2017 Direct Line Insurance S.p.A.



direct line

SELF SERVICE

Il seguente Fascicolo Informativo è composto da:

- Nota informativa ai sensi dell'Art. 185 D.Lgs. n. 209/2005
- Condizioni di assicurazione auto

La Nota informativa è seguita dal glossario e contiene le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono nelle Condizioni di assicurazione.

Edizione Marzo 2017

Sommario Nota Informativa

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	4
1. Informazioni generali	4
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	4
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	4
3. Coperture assicurative offerte	5
Responsabilità civile auto	5
Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa	5
3.1. Estensioni della copertura R.C. Auto.....	6
Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza	6
Clausola Bonus Protetto	6
Danni al veicolo	6
Incendio e furto	6
Collisione.....	7
Garanzia cristalli.....	8
Garanzie accessorie.....	8
Infortuni del conducente.....	8
Tutela giudiziaria.....	9
Assistenza stradale.....	9
4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto.....	10
5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio	10
6. Premi	10
7. Informativa in corso di contratto.....	11
8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito.....	11
9. Recesso: clausola di ripensamento.....	11
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	12
11. Regime Fiscale	12
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	12
12. Procedura per il risarcimento del danno.....	12
13. Incidenti stradali con controparti estere	14
14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.....	14
15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa	15
16. Reclami	15
17. Informativa Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	16
GLOSSARIO	18

NOTA INFORMATIVA ai sensi dell'Art 185 D.Lgs. n. 209/2005

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E ALTRE COPERTURE ACCESSORIE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La polizza Direct Line Self Service di Direct Line S.p.a., è offerta, per la garanzia Rc auto, nella forma tariffaria Bonus/Malus ed è un prodotto dedicato ai clienti che intendono operare via web. Accedendo al nostro sito internet www.directlineselfservice.it è possibile ottenere un preventivo auto personalizzato gratuito e senza impegno, redatto sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa applicabile alla polizza Direct Line Self Service.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Direct Line Insurance S.p.A., di seguito "la Compagnia", è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n°1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS) e ne è soggetta a controllo.

Sede legale: Direct Line Insurance S.p.A., Via A. Volta, 16 Cologno Monzese (MI), Italia

Website: www.directlineselfservice.it

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): directline@pec.directline.it

Telefono: 02217251

La corrispondenza dovrà essere inviata all'indirizzo: Direct Line Self Service

presso Direct Line Insurance S.p.A., Via A. Volta, 16 Cologno Monzese (MI), Italia.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2016, è pari a 90 milioni di euro di cui:

Capitale Sociale interamente versato: 60,8 milioni di euro.

Altre Riserve Patrimoniali: 29,2 milioni di euro.

Il Capitale Sociale deliberato dall'Assemblea dei Soci del 27 febbraio 2017 è di € 85.823.000, interamente versato.

L'indice di Solvibilità di Direct Line Insurance S.p.A., calcolato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dall'attuale normativa risulta pari al 106%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo, pertanto non necessita di disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza.

La Compagnia manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza nel caso in cui:

- il Contraente non abbia precedentemente manifestato la volontà di non accettare la proposta di rinnovo;
- il Contraente non abbia nel frattempo stipulato un nuovo contratto anche con altra Compagnia di Assicurazione;
- il Contraente abbia provveduto al pagamento del premio della proposta di rinnovo entro lo stesso periodo;
- il veicolo non sia stato oggetto di furto.

Per la sola garanzia della R.C. Auto la proroga della operatività sarà regolata nei termini di legge (D.L. 179 del 18 ottobre 2012).

La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale

Trattandosi di polizza dedicata al circuito telematico sono previste formalità di vendita semplificate ed improntate al massimo sviluppo della comunicazione digitale; per tale ragione l'acquisto della polizza DIRECT LINE SELF SERVICE non sarà consentito nella forma "per conto altrui" ed il contraente dovrà coincidere, per la garanzia RC Auto, con l'assicurato.

3. Coperture assicurative offerte

Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte, sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.

Il massimale è la somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di sinistro.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, determinabile in concreto solo dopo la quantificazione del danno:

esempio:

ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%

Il rimborso sarà pari a € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.

La franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro, rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno:

esempio per le garanzie diverse da R.C. Auto con franchigia:

Ammontare del danno € 1.000, franchigia € 258.

Il rimborso sarà pari a € 742, ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia.

Responsabilità civile auto

La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per

capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

Il Contratto è stipulato in forma tariffaria Bonus/Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. E' inoltre possibile assicurarsi nella forma tariffaria "Bonus/Malus" con una franchigia assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato sulla scheda di polizza.

Il contraente, l'assicurato e il proprietario sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrando nei limiti della franchigia.

La relativa disciplina è descritta nell'Allegato 1 delle Condizioni di assicurazione paragrafo Disciplina del Bonus/Malus con franchigia.

Esempio per la garanzia R.C. Auto con franchigia:

ammontare del danno € 1.000, franchigia € 258

il risarcimento verso il terzo danneggiato sarà pari € 1.000, a carico del contraente/assicurato/proprietario rimarrà l'importo di € 258.

Delimitazione della garanzia assicurativa e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;

b) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187

del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;

d) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di legge;

e) se il conducente è di età inferiore a 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza.

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati:

- dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

3.1. Estensioni della copertura R.C. Auto

Parziale rinuncia alla rivalsa in caso di ebbrezza

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza e solamente per il primo sinistro, la Compagnia limiterà la rivalsa nei confronti dell'assicurato, del proprietario e del conducente nella misura del 10% dell'ammontare del danno risarcito ed entro un tetto massimo di € 2.500,00.

AVVERTENZE:
per ulteriori approfondimenti sulla copertura assicurativa R.C. Auto, vedi capitolo 1 "Norme Generali" e capitolo 2 "Responsabilità Civile Auto" delle Condizioni di assicurazione.

Clausola Bonus Protetto

Con la clausola Bonus Protetto viene esclusa ogni penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il periodo di validità del contratto.

ESCLUSIONI:

la garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnalazione antifrode.

La garanzia non è operante se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.

AVVERTENZE:

per ulteriori approfondimenti sulla clausola Bonus protetto, vedi Capitolo 2 "Responsabilità Civile Auto" delle Condizioni di assicurazione.

Danni al veicolo

Tutte le coperture assicurative offerte e di seguito descritte, sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, fino al concorrere dei massimali pattuiti, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia, indicati sulla Scheda di Polizza.

Il massimale è la somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di sinistro.

Lo scoperto è una somma, espressa in percentuale, definibile solo dopo la quantificazione del danno.

Esempio:

Ammontare del danno € 1.000, scoperto 10%.

Il rimborso sarà pari ad € 900, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di scoperto.

Incendio e Furto

La garanzia Incendio copre i danni materiali e diretti, subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio non doloso, da azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione. La garanzia Furto copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto, totale o tentato e rapina. Sono compresi, inoltre, i danni agli apparecchi fono audiovisivi non costituenti

dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e i danni causati al veicolo per la loro asportazione, **con il limite del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

Collisione

La garanzia Collisione copre i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione, con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta.

ESCLUSIONI PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, COLLISIONE.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- f) agli apparecchi fono audiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
- g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni

verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;

h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;

i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione.

j) subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall' art. 214 del vigente Codice della strada

Inoltre per le garanzia collisione l'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

k) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

l) quando il conducente non è in possesso di regolare patente di guida;

m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali;

n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;

o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;

p) per i danni ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.

Garanzia Cristalli

La garanzia Cristalli copre le spese sostenute dall'assicurato per riparare/sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del veicolo assicurato a seguito rotture accidentali o causate da terzi durante la circolazione.

ESCLUSIONI:

- a) L'assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.
- b) Le rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

AVVERTENZE PER LA SEZIONE DANNI AL VEICOLO:

per ulteriori approfondimenti sulle garanzie della presente sezione, vedi Capitolo 3 "Danni al veicolo" delle Condizioni di assicurazione.

Garanzie accessorie

Infortunati del conducente

La garanzia Infortuni del Conducente copre gli infortuni che determinano la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo.

DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA: non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza;
- c) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore;
- d) che si trovi:
 - in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente;
 - sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D. LGS. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;
- e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
- f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;

- g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;
- h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;
- i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;
- j) in caso di suicidio o tentato suicidio;
- k) in fase di salita e discesa dalla vettura;
- l) se l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale.

LIMITAZIONI DELLA COPERTURA:

Indennizzo in caso di morte: qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata

Indennizzo in caso di invalidità permanente: se l'invalidità permanente risulta superiore al 5%, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Tutela Giudiziaria

La garanzia Tutela Giudiziaria è una copertura che interviene in caso di contenzioso legale per incidenti automobilistici. Nel caso in cui la gestione del sinistro non avvenga attraverso l'indennizzo diretto, la garanzia mette a

disposizione un legale per gestire la richiesta di rimborso. In caso si volesse scegliere un avvocato di fiducia, la Tutela Giudiziaria copre le spese legali sostenute.

ESCLUSIONI:

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;**
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;**
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;**

k) nei casi di controversie con Direct Line;

l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni.

Assistenza Stradale

La garanzia Assistenza Stradale prevede, all'interno dei 365 giorni di validità della garanzia, due tipi di offerte: la prima (pacchetto Base) include gli interventi di assistenza, le eventuali spese di rientro o albergo e i costi per il recupero del veicolo; la seconda (pacchetto Deluxe) aggiunge alle prestazioni del pacchetto Base ulteriori servizi, quali l'invio dei pezzi di ricambio, il rientro dei passeggeri, un veicolo sostitutivo.

Le prestazioni di assistenza fornite 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, da medici, tecnici ed operatori, sono affidate a: MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI)

ESCLUSIONI:

Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità della polizza.

Dalla garanzia sono esclusi:

- **sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche, relative prove e allenamenti,**
- **uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo,**
- **stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi,**
- **terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale,**
- **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.),**

- **dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

AVVERTENZE PER LA SEZIONE GARANZIE ACCESSORIE:

per ulteriori approfondimenti sulle garanzie della presente sezione, vedi Capitolo 4 "Infortuni del conducente", Capitolo 5 "Tutela giudiziaria" e Capitolo 6 "Assistenza Stradale" delle Condizioni di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia R.C. Auto

In conformità a quanto previsto dall'Art 129 D.Lgs. n. 209/2005 sono esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del sinistro.

In tale ipotesi, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- 1 - il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;**
- 2 - il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
- 3 - ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.**

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZE:

Le dichiarazioni rese all'atto della stipula del contratto hanno la massima importanza.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Per approfondimenti sulle conseguenze derivanti da dichiarazioni false, inesatte o reticenti, si rimanda ai seguenti capitoli delle Condizioni di assicurazione:

- 1 – Norme Generali
- 2 – Responsabilità civile auto
- 3 – Danni al veicolo
- 4 – Infortuni del conducente
- 5 – Tutela giudiziaria
- 6 – Assistenza Stradale

Nella garanzia RCA, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista ai sensi dell'art.144 del Codice delle assicurazioni.

6. Premi

La Compagnia si riserva, anche ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, di verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto.

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

Le modalità di pagamento previste sono la carta di credito e la carta di debito.

Il sistema di acquisto con carta di credito/debito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il

certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia.

Qualora l'impresa dovesse avvalersi di intermediari, le eventuali provvigioni saranno indicate nella Scheda di Polizza.

Al fine di ottenere una tariffa competitiva, il premio di DIRECT LINE SELF SERVICE viene elaborato raccogliendo una serie di informazioni. Questi parametri inseriti sulla Scheda di Polizza concorrono alla definizione del premio personalizzato.

AVVERTENZE:

qualora il contratto assicurativo venga risolto, la Compagnia, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, restituirà al Contraente – in ragione di 1/365 e al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale - la parte di premio relativa alla Responsabilità civile auto per il periodo di copertura residua e non goduta dal giorno della risoluzione. Per ulteriori approfondimenti, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia rende disponibile l'attestazione dello stato del rischio sul sito internet www.directlineselfservice.it nella sezione dedicata dell'area personale.

Il contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email.

La Compagnia si impegna inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo tempestivamente di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

8. Attestazione dello stato del rischio – classe di merito

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutte le attestazioni dello stato del rischio, consente al contraente/proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.

Come previsto dall'art.134 del Codice delle assicurazioni, le informazioni relative

all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente dalla Compagnia dalla banca dati elettronica degli attestati. L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Tuttavia ai sensi dell'Art. 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

AVVERTENZE:

- **In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, per le informazioni relative alle agevolazioni previste dalla Legge Bersani, vedi Capitolo 1 "Norme Generali" delle Condizioni di assicurazione.**
- **Per le regole di evoluzione della classe, CU vedi Allegato 1 "Disciplina del Bonus/Malus" e Allegato 2 "Modifiche al contratto" delle Condizioni di assicurazione.**

9. Recesso: clausola di ripensamento

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto mediante pagamento del premio, con comunicazione scritta da inviare tramite email utilizzando il form alla pagina www.directlineselfservice.it/

assicurazione-auto/condizioni-contrattuali o a mezzo lettera raccomandata A.R., DIRECT LINE SELF SERVICE presso Direct Line Insurance S.p.A., Via A. Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).

Alla ricezione della comunicazione di recesso, corredata dalla dichiarazione di

aver distrutto il Certificato di assicurazione, la Carta Verde (se presente nel contratto) e la scheda di polizza, la Compagnia provvederà al rimborso del premio non usufruito al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il modulo da utilizzare in caso di recesso può essere scaricato dal sito internet www.directlineselfservice.it.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni ai sensi dell'art.2952, II comma, C.c-

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni. Nel caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile secondo quanto previsto dell'art.2947, III comma, c.c.

11. Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%
BONUS PROTETTO	*23.00%
INCENDIO E FURTO	13.50%
COLLISIONE	13.50%
GARANZIA CRISTALLI	13.50%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2.50%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%
ASSISTENZA STRADALE	10.00%

*** comprensivo del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10.50%.**

Avvertenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della Responsabilità Civile Auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota

applicata dalla provincia di residenza del proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

La Compagnia si avvale di una capillare rete di periti, carrozzerie e medici legali, in grado di garantire la massima efficienza e rapidità nella liquidazione del danno e di coprire l'intero territorio italiano. In caso di sinistro è inoltre possibile usufruire del servizio di Pronta Liquidazione, delle Carrozzerie convenzionate, della "Carrozzeria a domicilio".

AVVERTENZE: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, il legislatore a tutela del danneggiato ha istituito presso CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – il "Fondo di garanzia per le vittime della strada".

La richiesta di risarcimento andrà rivolta al Fondo per tutti i casi previsti dagli art.283 ss del Cidece delle Assicurazioni.

12. Procedura per il risarcimento del danno

AVVERTENZE: Termini per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro, l'assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, mediante comunicazione telefonica al Servizio Sinistri Direct Line Self Service presso Direct Line al numero 848.88.00.22 (0039.02.66079014 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare); nel corso della denuncia telefonica verranno altresì indicati i documenti necessari da inviare alla Compagnia.



La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto sinistro.

In alternativa, il cliente deve inviare comunicazione scritta a Direct Line Self Service, o al seguente indirizzo: DIRECT LINE SELF SERVICE, presso Direct Line S.p.A., Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) – all'attenzione Ufficio Sinistri.

In caso di sinistro da circolazione.

Il conducente o, se diverso, il proprietario, deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla

controparte, al fine di indicare tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Ciò anche nel caso in cui il conducente/proprietario non abbia subito un danno, ovvero il medesimo sia interamente responsabile del sinistro.

Sulla copertina del Modulo sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e le istruzioni da seguire sul luogo del sinistro.

Durante la denuncia telefonica verranno illustrate le modalità di invio di questo e di ogni altro documento dalla Compagnia.

Procedura per il risarcimento del danno: Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (Art. 149 D. Lgs. N. 209 del 7.9.2005), si applica la nuova procedura di Risarcimento diretto. La Compagnia risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

Risarcimento diretto o CARD: il danneggiato deve richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia in luogo dell'assicuratore del veicolo responsabile, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia o da imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria della R.C. Auto ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni, le quali abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto;
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006. In tali casi, il danneggiato può formulare formale richiesta risarcitoria seguendo le formalità previste dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, reperibili anche sul sito www.directlineselfservice.it nella sezione "In caso di incidente". Sul sito sono altresì indicate le modalità di invio della richiesta risarcitoria e la relativa documentazione da allegare.

I termini per la liquidazione del sinistro sono sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato ha chiesto alla propria Compagnia di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza alla Compagnia di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dagli articoli 145, 149 e 150 del D. Lgs. N. 209 del 7.9.2005.

I termini per il pagamento sono quindici giorni dalla ricezione da parte della Compagnia della comunicazione del danneggiato con cui dichiara di voler accettare la somma offertagli.

AVVERTENZE:

In caso di sinistro inerente a garanzie dirette e per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 3.15 "Norme per la liquidazione dei

danni” delle Condizioni di assicurazione.

In caso di sinistro inerente alla garanzia Tutela Giudiziarica per ulteriori informazioni sulle procedure liquidative, vedi Par. 5.4 “Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale” delle Condizioni di assicurazione, e seguenti.

13. Incidenti stradali con controparti estere

L'assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate al cap.12 “Procedura per il risarcimento del danno” dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento a U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, tramite lettera raccomandata AR da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano, oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.ucimi.it

L' "U.C.I.", ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al “Bureau” dello stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla

Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 06.85796270 – indirizzo email richieste.centro@consap.it – indirizzo PEC centroinformazioni@pec.consap.it - www.consap.it). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazione-italiano>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la Consap, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive del Bonus/Malus, offrendo alla Compagnia all'atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.

Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro il Contraente potrà contattare il



Servizio Sinistri Direct Line Self Service presso Direct Line al numero 848.88.00.22 che provvederà:

- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente alla Compagnia
- in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.

A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà a inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a Consap S.p.A.

La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà altresì essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06/85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it

15. Diritto d'accesso agli atti d'impresa

La Compagnia ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo regolamento attuativo decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del contraente/assicurato.

16. Reclami

Di seguito si riporta la procedura da seguire per l'inoltro dei reclami, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 Maggio 2008, modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS N. 30 del 24 marzo 2015 e dal Provvedimento IVASS N. 46 del 03 Maggio 2016.

In caso di reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri i Clienti potranno rivolgersi scrivendo

all'Ufficio Reclami Direct Line Self Service, presso Direct Line Insurance S.p.A, Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI) o all'indirizzo e-mail reclami@directline.it, oppure al seguente numero di fax 0221725041, specificando numero di polizza, numero di preventivo o di sinistro (potrà essere utilizzato apposito Modulo Facsimile Allegato n. 1, reperibile collegandosi al Sito www.lvass.it nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma fax 06.42.133.745/353, corredando l'esposto, inoltrato mediante apposito Modulo Facsimile Allegato n.2, disponibile sul Sito www.lvass.it nella sezione "Guida ai Reclami. Come Presentare un Reclamo/Come Presentarlo)", con nome, cognome e domicilio del reclamante completo di eventuale recapito telefonico, individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esauriva descrizione del motivo di lamentela. Sarà inoltre necessario allegare copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e copia dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Successivamente l' IVASS, ricevuto il reclamo, avvia l'attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni; acquisisce notizie se necessarie, da altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese che devono fornire riscontro entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L' IVASS, può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante, trasmettendo copia della risposta all' IVASS.

Qualora la risposta fornita dall'impresa risulti nel contenuto incompleta o scorretta l' IVASS, interviene fornendo una apposita informativa al reclamante a conclusione dell'attività istruttoria posta in essere. In

tale ultimo caso, o per le istruttorie particolari in cui non viene chiesto all'impresa di fornire risposta al reclamante, l'IVASS, comunica l'esito dell'attività istruttoria entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari al reclamo. In caso di liti transfrontaliere, il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvede lei stessa all'inoltro (dal 30 giugno 2015, per effetto del Regolamento 24/2008, entro 30 giorni) a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

L'IVASS riporta sul proprio sito internet (www.ivass.it) informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati. L'IVASS non è competente a conoscere reclami relativi alla quantificazione dei danni e all'attribuzione di responsabilità ove questi implicino un accertamento di fatto. In tali ipotesi, la controversia potrà essere risolta tra le parti in via stragiudiziale, mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), ovvero avanti all'Autorità Giudiziaria. Non rientrano inoltre nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Resta in ogni caso ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per controversie derivanti dal presente contratto l'azione in giudizio è subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D. lgs. 28/2010. Per controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da RC auto,

l'azione in giudizio è invece subordinata, quale condizione di procedibilità, all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi della l. 162/2014.

17. Informativa sui sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione obbligatoria. L'art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – il ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi. Il procedimento s'introduce con domanda da depositare presso un Organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente.

Negoziazione assistita. L'art. 3, co.1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014 n. 162, prevede – quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria – l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura ha inizio con l'invito del difensore della parte che intende agire all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.

Conciliazione paritetica. ANIA ed alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni RC Auto fino a 15.000 euro. Si può accedere alla conciliazione in caso di: - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla legge; - rifiuto del risarcimento; - accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per attivare la Conciliazione Paritetica basta rivolgersi ad una delle Associazioni che hanno aderito all'accordo indicate sul sito dell'Ania. (per maggiori informazioni vedi il sito internet www.directline.it nella sezione sinistri - cosa fare in caso di sinistro)."



Direct Line Insurance S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.directlineselfservice.it.

Chief Operating Office

Laura P. Esmeral

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura P. Esmeral".

GLOSSARIO

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini “tecnici” che compaiono all’interno della nota informativa e delle Condizioni di assicurazione.

Si rimanda al capitolo “Assistenza Stradale” delle condizioni di assicurazione, per le definizioni specifiche delle suddetta copertura.

Accessori di serie

installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Alienazione del veicolo

vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Apparecchi fonovisivi

radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e che, per la garanzia rc auto, coincide con il contraente della polizza.

Assicurazione

garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1882 del Cod. Civ.

Assistenza

l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.

Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

Azione del fulmine

l’effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell’atmosfera.

Banca dati degli attestati di rischio

la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le

informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe Assicurate)

la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto.

Box

luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.

Card

convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Classe di merito aziendale

categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.

Classe di merito CU

categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione stabilita dall’IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le imprese devono indicare nell’attestato di rischio accanto alla classe di merito aziendale ai fini di confrontabilità delle offerte assicurative r.c. auto.

Codice delle assicurazioni

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private” e successivi regolamenti di esecuzione.

Contraente

la persona che stipula il contratto e che, per la garanzia rc auto, coincide con l’assicurato.

Consap S.p.A

Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Cose

Gli oggetti materiali e/o animali

Degrado

la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro

comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Direct Line Self Service.

Franchigia

la franchigia viene identificata con una cifra fissa espressa in Euro che rimane a carico dell'assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno.

Furto

il reato previsto dall'Art.624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il Direct Line Self Servicee assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Garage

luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private.

Incendio

la combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo

l'importo dovuto dalla Compagnia all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di assicurazione.

Infortunio

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente

la perdita o riduzione definitiva e irrecoverabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

IVASS

(già ISVAP) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95

convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.

Massimale

Il massimale è la somma massima che Direct Line Self Service è tenuta a pagare in caso di sinistro

Perdita Totale

il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

il documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla Scheda di Polizza ed eventuali relative appendici, dal Certificato, dalla Carta Verde (se prevista dal contratto) e dal fascicolo informativo.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

l'importo complessivamente dovuto dal Contraente a Direct Line Self Service determinato in funzione dei dati del contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

Prezzo d'Acquisto

il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto.

Proprietario

l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Proprietà privata

luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale.

Rapina

la sottrazione del Direct Line Self Servicee assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Residenza

luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia.

Richiesta danni

comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice

delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Risarcimento

l'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'esercizio del diritto che la Compagnia ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto

l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro o caso assicurativo

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società o Compagnia

DIRECT LINE INSURANCE S.p.A.

Somma assicurata

l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Stanza di compensazione

ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.

Strada

via pubblica o privata aperta alla libera circolazione.

Surrogazione

il diritto che la Compagnia ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tutela Legale

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, art. 163-164-173-174 e correlati.

Unico caso assicurativo

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Valore a Nuovo

il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional se assicurati.

Valore Commerciale

la quotazione riportata dalla rivista specializzata "Quattroruote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato.

Vandalismo

atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Veicolo

il mezzo, ad uso privato, descritto nella Scheda di Polizza e identificato dal numero di targa.

Sommario delle condizioni di assicurazione auto

Capitolo 1 – Norme Generali	4
Informazioni relative al contratto	4
1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia	4
1.2 Conservazione della classe di merito maturata.....	4
1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde	5
1.4 Invio documentazione e comunicazioni.....	5
Gestione del contratto e condizioni generali	5
1.5 Consegna e controllo documenti.....	5
1.6 Mancata consegna dei documenti.....	5
1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verifica di un sinistro.....	6
1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro.....	6
1.9 Aggravamento di rischio.....	6
1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni.....	7
1.11 Garanzie “Danni al Veicolo”	7
Modifiche al contratto	7
1.12 Adempimenti necessari.....	7
1.13 Sostituzione con un altro veicolo	8
1.14 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato.....	8
1.15 Risoluzione del contratto	8
1.16 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde	9
1.17 Oneri fiscali e di legge.....	9
1.18 Rinvio alle norme di legge.....	9
Capitolo 2 - Responsabilità civile auto	9
2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti	9
2.2 Estensione territoriale.....	10
2.3 Gestione delle vertenze	10
2.4 Clausola Bonus Protetto	10
Capitolo 3 – Danni al veicolo	10
3.1 Incendio e furto	10
3.2 Collisione.....	11
3.3 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione.....	11
3.4 Garanzia Cristalli.....	12

3.5	Garanzie aggiuntive (sempre valide almeno con le garanzie Incendio/Furto)	12
3.6	Estensione territoriale	12
3.7	Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio	12
3.8	Riduzione e integrazione del valore assicurato	12
3.9	Riparazioni	12
3.10	Determinazione dell'ammontare del danno	12
3.11	Norme per la Liquidazione dei danni	13
3.12	Controversie – Arbitrato irrituale	14
3.13	Recuperi	15
Capitolo 4 – Infortuni del conducente		15
4.1	Oggetto	15
4.2	Delimitazioni della copertura	15
4.3	Rinuncia al diritto di surroga	16
4.4	Criteri di indennizzabilità	16
4.5	Indennizzo in caso di morte	16
4.6	Indennizzo in caso di invalidità permanente	16
4.7	Controversie – Arbitrato irrituale	18
Capitolo 5 - Tutela giudiziaria		18
5.1	Oggetto dell'assicurazione	18
5.2	Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione	18
5.3	Insorgenza del caso assicurativo	19
5.4	Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale	19
5.5	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	19
5.6	Gestione del caso assicurativo	19
5.7	Recupero di somme	20
5.8	Estensione territoriale	20
5.9	Assicurati	20
5.10	Prestazioni garantite	20
5.11	Esclusioni	21
Capitolo 6 – Assistenza Stradale		21
PREMESSA		21
DEFINIZIONI		21
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		22
6.1	Oggetto	22

6.1.1 Soccorso stradale.....	22
6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio .	23
6.1.3 Spese di albergo.....	24
6.1.4 Recupero del veicolo riparato.....	24
6.1.5 Invio pezzi di ricambio	24
6.1.6 Rientro sanitario.....	24
6.1.7 Invio di un autista.....	24
6.1.8 Trasporto della salma.....	24
6.1.9 Rientro dei figli minori.....	25
6.1.10 Veicolo in sostituzione	25
6.1.11 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia.....	26
6.1.12 Informazioni traffico in Italia	26
6.2 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione	26
6.3 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni.....	26
6.5 Estensione territoriale.....	26
Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus.....	28
Allegato 2 – Modifiche al contratto	32
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del D. Lgs. n. 196/03	34
1. Finalità del trattamento dei Dati.....	34
2. Modalità del trattamento dei Dati.....	35
3. Dati sensibili.....	35
4. Comunicazione dei Dati.....	35
5. Conferimento dei Dati	36
6. Conservazione dei Dati.....	37
7. Accesso al sito www.directlineselfservice.it e relativi servizi.....	37
8. Diritti dell'interessato.....	37
9. Titolare del Trattamento.....	37

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AUTO

Le Condizioni di Assicurazione Auto Direct Line Self Service sono seguite dall'Informativa sul trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. n. 196/03.

La polizza DIRECT LINE SELF SERVICE è prodotto concepito per favorire le relazioni digitali con l'utenza e la semplificazione dei processi; in quanto tale è dedicata al circuito telematico e potrà essere acquistata unicamente on line. Anche in corso di rapporto ogni operazione inerente alla polizza, eccezion fatta per la gestione dei sinistri, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici. Il contratto deve dunque ritenersi adeguato alle esigenze di una clientela che disponga degli strumenti di hardware e software necessari a interagire in via telematica con la Compagnia

Capitolo 1 – Norme Generali

Informazioni relative al contratto

1.1 Perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

La Compagnia provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a verificare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in sede di preventivo.

Tali verifiche vengono eseguite, principalmente, tramite consultazione delle Banche-Dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del D.Lgs. 209/2005.

La Compagnia acquisisce, ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla Banca Dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestazione dello stato del rischio.

Laddove le dichiarazioni rese in preventivo non dovessero trovare piena conferma dalle informazioni fornite dalla predetta Banca Dati, la Compagnia potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo par. 1.5. In tal caso, non verrà consentita la stipula del contratto sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche

necessarie per le complesse attività antifrode, cui oggi le compagnie assicurative sono tenute per legge.

Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e data di nascita del proprietario del veicolo) siano invece acquisiti direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

Salvo non emergano elementi di anomalia a seguito della disanima della documentazione di cui al successivo par. 1.5., la Compagnia, verificato il pagamento, provvede a comunicare la copertura assicurativa alla banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe Assicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.

Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente (ai sensi del regolamento IVASS n.34/2010 e del successivo paragrafo 1.4). La trasmissione della Carta Verde avverrà su richiesta del Contraente tramite spedizione postale.

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono la carta di credito e la carta di debito.

Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza come data di decorrenza se il premio è stato pagato; in caso contrario ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

1.2 Conservazione della classe di merito maturata

1) In caso di vendita o consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere alla Compagnia che il contratto sia reso valido per altro veicolo appartenente alla stessa tipologia, con conseguente conservazione

della classe di merito maturata, purché il proprietario rimanga invariato.

□□□

Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi.

2) In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente, sempre che il proprietario rimanga invariato, può stipulare un nuovo contratto per assicurare un altro veicolo, beneficiando della classe di merito di Bonus/Malus maturata.

3) In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario sia una persona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall'art 134 comma 4-bis del Codice delle assicurazioni – Legge n.40 del 02 Aprile 2007 "Bersani").

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'**Allegato 1**.

1.3 Duplicato del Certificato e della Carta Verde

Nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, persi, rubati o comunque siano venuti a mancare, la Compagnia rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere, in caso di furto o smarrimento, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte dalla Compagnia in lingua italiana e vengono trasmesse tramite posta elettronica (alcune delle quali sono disponibili nell'area personale del sito www.directlineselfservice.it). La Compagnia provvederà a cambiare la modalità di invio su semplice richiesta del cliente.

Nel caso in cui il contratto preveda la Carta verde il metodo di invio è sempre tramite spedizione postale.

Gestione del contratto e condizioni generali

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente par. 1.1, la Compagnia ai fini della stipula del contratto e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio tramite email della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare ed a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- copia del libretto di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ.;
- ulteriore documentazione descritta nell'**Allegato 1**.

Il contraente potrà richiederne alla Compagnia la rivalutazione della classe di merito assegnata previa rettifica o aggiornamento delle risultanze pubblicate sulla banca dati di riferimento.

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente nella banca dati, la Compagnia acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

A seguito del perfezionamento del contratto, il Contraente è in ogni caso tenuto ad inviare alla Compagnia la scheda di polizza firmata via posta ovvero e mail.

1.6 Mancata consegna dei documenti

Nel caso in cui il Contraente, non provveda ad inviare i documenti eventualmente richiesti del precedente articolo 1.5, il contratto potrà essere assegnato alla classe 18 di Bonus/Malus, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006.

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verifica di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima della verifica di un sinistro, la Compagnia dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. e pertanto di dichiarare, entro il termine di tre mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza e quindi:

- di impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave);
- di recedere dal contratto (ove il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).

A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune e/o provincia) o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi la Compagnia avrà comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia ha impugnato il contratto ovvero ha dichiarato di recedere dal contratto e, in ogni caso, al premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione, e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, la Compagnia si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA; mentre
- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione, e eventuale carta verde), siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla Banca dati SITA

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, – 1893 e – 1894 del Cod. Civ.:

- non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
- sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi di cui sopra, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art 144 del Codice delle Assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, a mezzo di comunicazione raccomandata da inviarsi con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.:

- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione, e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, la Compagnia si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA; mentre
- laddove i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare a Direct Line Self Service qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio le somme dovute in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate in conformità a quanto stabilito dall'art. 1898 Cod.civ.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, Direct Line Self Service ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali.

1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni

La Copertura Responsabilità Civile opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un conducente di età maggiore a 26 anni. Il Contraente potrà comunque estendere la copertura a un conducente di età inferiore a 26 anni, dichiarandone le generalità.

Qualora al momento del sinistro il veicolo risultasse guidato da un conducente di età inferiore a 26 anni non dichiarato in contratto, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, ai sensi dell'art.144 del Codice delle Assicurazioni, per ogni somma che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni relative al difetto di copertura. La Compagnia non eserciterà il diritto di rivalsa, nel caso in cui il veicolo al momento del sinistro, sia guidato, da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell'esercizio delle sue funzioni e nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante, oppure in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

1.11 Garanzie "Danni al Veicolo"

Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti Garanzie "Danni al Veicolo" (capitolo 3):

- Incendio e Furto (par. 3.1);
- Collisione (par. 3.2);
- garanzia Cristalli (par. 3.4)

Direct Line Self Service potrà procedere ad ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte:

successivamente all'avvenuto perfezionamento del contratto, Direct Line Self Service provvede a prendere contatto con il Contraente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi cinque giorni lavorativi

All'esito dell'Ispezione, il perito provvede a redigere un verbale nel quale verranno analiticamente elencati gli eventuali danni preesistenti alla stipula del contratto.

In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art. 1456 Cod. civ. con riferimento alle Garanzie "Danni al veicolo" laddove il Contraente dovesse:

a) rifiutarsi o comunque non consentire l'ispezione del veicolo entro il termine massimo sopra indicato;

b) mandare deserto l'appuntamento concordato per l'ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto.

Qualora le garanzie "Danni al Veicolo" vengano risolte, la Compagnia ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle garanzie "Danni al Veicolo" per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Modifiche al contratto

1.12 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- deve aver già inviato i documenti richiesti al par 1.5
- deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella di cui all'**Allegato 2**.

1.13 Sostituzione con un altro veicolo

Ferme le condizioni indicate al par. 1.2 "Conservazione della classe di merito maturata" il Contraente può, in corso di contratto, sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata. La Compagnia invierà i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista dal contratto) del veicolo precedentemente assicurato.

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà annullato (ai sensi dell'art .1.15)

1.14 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di sette giorni dallo stesso.

In tal caso Direct Line Self Service prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo proprietario del veicolo dovrà stipulare un nuovo contratto a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente cedente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista dal contratto) in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto Direct Line Self Service provvederà ad aggiornare il contratto inserendo i dati del nuovo proprietario ed assegnando la classe di merito 14.

1.15 Risoluzione del contratto

1) Il contratto può essere risolto:

- su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo).

Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato.

- in caso di furto, il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle autorità competenti

- in caso di consenso tra la Compagnia ed il Contraente, il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di assicurazione e la Carta Verde (se prevista dal contratto).

In tutti le ipotesi sopra indicate, la Compagnia, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale.

Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato, e la carta verde (se prevista dal contratto) in suo possesso.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a restituire alla Compagnia il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista dal contratto).

Il rimborso del premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) Il contratto deve essere risolto in caso di decesso del proprietario del veicolo.

La Compagnia, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti

nel contratto ad esclusione di "Assistenza Stradale" e "Tutela Giudiziaria" al netto dell' imposta e del contributo sanitario nazionale a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta Verde (se prevista dal contratto)
- Certificato di morte
- Documento comprovante la qualità di erede

Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione corredata da:

- dichiarazione di distruzione del Certificato di assicurazione, e della Carta Verde (se prevista dal contratto)
- Certificato di morte

1.16 Obbligo distruzione di Certificato e Carta Verde

La disposizione contenuta nel presente paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di provvedere alla distruzione di Certificato e Carta Verde (se prevista nel contratto).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di Certificato e Carta Verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Disposizioni di legge

1.17 Oneri fiscali e di legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.18 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (art.171 e 172 del Codice della strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Capitolo 2 - Responsabilità civile auto

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella Nota Informativa al Par.3.

2.1 Condizioni aggiuntive sempre operanti

• Responsabilità civile trasportati

Il contratto copre la responsabilità civile dei trasportati nel caso essi cagionino involontariamente danni a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

• Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

La Compagnia in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. Auto nella nota informativa (Clausole di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, lett. a) rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di:

- √ rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro tre mesi dalla data del sinistro;
- √ effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro tre mesi dalla data del sinistro

• Traino rimorchio

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate



sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

2.2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

La Compagnia, a seguito della richiesta del Contraente, invierà in corso di contratto la Carta Verde. La copertura Carta Verde vale per il territorio degli Stati le cui sigle internazionali riportate sulla stessa non siano barrate ed è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.

2.3 Gestione delle vertenze

Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI E GARANZIE PARTICOLARI DEL CONTRATTO R.C. AUTO (APPLICABILI ED OPERANTI SOLO SE E IN QUANTO RICHIAMATE NEL TESTO DELLA SCHEDA DI POLIZZA)

2.4 Clausola Bonus Protetto

Oggetto

In deroga alla regole evolutive di cui all'Allegato 1 delle Condizioni di assicurazioni, viene esclusa ogni

penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il periodo di validità del contratto. Pertanto, in assenza di ulteriori sinistri nel corso di tale periodo, sarà mantenuta la stessa classe di merito Direct Line Self Service senza applicazione del malus, ed il nuovo contratto verrà assegnato alla medesima classe Direct Line Self Service del precedente. Ove invece risultino nuovi sinistri, le ordinarie regole evolutive verranno applicate senza tener conto del primo sinistro.

La classe CU sarà comunque soggetta alle penalizzazioni previste dalla normativa vigente (vedi **Allegato 1**).

Esclusioni

La garanzia non è operante nel caso in cui il primo sinistro sia stato oggetto di segnalazione antifrode.

La garanzia non è operante se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.

Capitolo 3 – Danni al veicolo

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e sono prestate con applicazione, per ciascun sinistro, dello scoperto e relativo minimo o della franchigia pattuiti ed indicati sulla Scheda di Polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto:

- sulle garanzie Incendio e furto, nella Nota Informativa al Par. 3.
- sulle procedure liquidative nella Nota Informativa ai Par. 12 e 13.

3.1 Incendio e furto

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina. Sono compresi i danni causati al

veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso e i danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.

Sono compresi inoltre gli accessori di serie.

Inoltre, sono compresi i danni agli apparecchi fono audiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e i danni causati al veicolo per la loro asportazione, **con il limite del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.**

3.2 Collisione

La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione, con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta (garanzia collisione).

Sono compresi gli accessori di serie.

3.3 Esclusioni per le garanzie Incendio, Furto, Collisione

L'assicurazione non comprende i danni:

a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;

b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;

c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;

d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;

f) agli apparecchi fonoaudiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;

g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;

h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;

i) la garanzia furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo; altresì non opera nel caso di furto agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;

j) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della strada

Inoltre per le garanzie collisione l'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

k) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;

l) quando il conducente non è in possesso di regolare patente di guida;

m) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione fuori dai tracciati stradali;

n) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;

o) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;

p) per i danni ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.

3.4 Garanzia Cristalli

La Compagnia si obbliga a rimborsare, fino alla concorrenza dell'importo annuo indicato sulla Scheda di Polizza, le spese sostenute dall'assicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura determinata da causa accidentale o da terzi durante la circolazione.

a) L'assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni.

b) Le rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia.

Nel caso in cui i cristalli del veicolo assicurato vengano riparati presso una società convenzionata con Direct Line la garanzia è prestata senza applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza; in caso di sostituzione verrà comunque detratta la franchigia pattuita.

3.5 Garanzie aggiuntive (sempre valide almeno con le garanzie Incendio/Furto)

La Compagnia si obbliga, in aggiunta all'indennizzo del sinistro, a rifondere:

in caso di furto totale con ritrovamento le spese sostenute per il parcheggio e/o per la custodia del veicolo disposti dall'Autorità fino al giorno della comunicazione all'assicurato dell'avvenuto ritrovamento, con il massimo di € 260;

a seguito di un sinistro da circolazione le spese che si rendessero necessarie per la sostituzione e/o il ripristino di:

- air-bag;
- pretensionatori delle cinture di sicurezza;
- impianto antifurto;

fino ad un massimo di € 520, salvo che siano state risarcite dal responsabile del sinistro o indennizzate in base alla garanzia Collisione e che sia provata la loro sistemazione.

3.6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e della Serbia.

3.7 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

La Compagnia a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore assicurato in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote. L'adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti da Quattroruote o di cessazione della sua pubblicazione.

3.8 Riduzione e integrazione del valore assicurato

In caso di sinistro parziale il valore assicurato si intende ridotto, relativamente alla sola garanzia interessata con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente, il valore assicurato è integrato da un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante il pagamento del relativo rateo di premio spettante alla Compagnia.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.9 Riparazioni

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa e nell'officina idonea più vicina, l'assicurato non può provvedere a riparazione alcuna senza aver ricevuto l'assenso dalla Compagnia. Non è necessario alcun assenso nel caso il veicolo venga portato e fatto riparare presso un'officina meccanica segnalata da Direct Line Self Service e convenzionata con essa. La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, corrispondendo all'assicurato il valore al netto degli scoperti o franchigie eventualmente previste dal contratto.

3.10 Determinazione dell'ammontare del danno

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. **in caso di perdita totale** se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo con il limite della somma assicurata. Se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata;

2. **in caso di danno parziale** l'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire con il limite massimo del 50% salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore e suoi componenti.

Se, al momento del sinistro:

- il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo di detti valori;
- il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale

3. **in ogni caso:**

relativamente agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e ai danni causati al veicolo per la loro asportazione, la corresponsione dell'indennizzo è quantificata in misura non superiore al 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

• nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge;

• non è indennizzata somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal par.3.8 "garanzie aggiuntive";

• **dall'ammontare del danno è detratto l'importo risultante da eventuali scoperti e franchigie pattuite sulla Scheda di Polizza;**

• non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.

3.11 Norme per la Liquidazione dei danni

L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte della Compagnia di specifica documentazione.

Di seguito vengono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

1. **in caso di furto o rapina:**

• originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;

• l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;

• le chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.

• la Compagnia inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento e, acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti;

• come previsto dall'art.150 bis del Codice delle Assicurazioni Private, **limitatamente ai procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale**, la Compagnia ha inoltre facoltà di richiedere all'assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).

2. **in caso di incendio:**

• copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se

interventuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;

- è data facoltà alla Compagnia di richiedere all'assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).

2.1 in caso di incendio totale:

- copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;

- l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;

- le chiavi originali del veicolo e se dichiarato dal cliente in quanto riportato sulla Scheda di Polizza, dei dispositivi elettronici di avviamento.

- la Compagnia inoltre, ha facoltà di verificare, anche presso la casa costruttrice, la corrispondenza con il veicolo assicurato delle chiavi e dei dispositivi elettronici di avviamento.

- è data facoltà alla Compagnia di richiedere all'assicurato il certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale (attestante che il procedimento penale relativo è stato definito, con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato).

In caso di furto e/o rapina totale e/o incendio totale il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro.

La Compagnia ha inoltre facoltà, in caso di furto totale, di richiedere che l'assicurato fornisca:

- una procura notarile a vendere per consentire alla Compagnia di venire in possesso del veicolo ritrovato e successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;

- un'autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione.

A seguito di furto/incendio che comporti la perdita totale del veicolo, qualora il veicolo risulti parcheggiato in un raggio inferiore ai 300 metri dall'abitazione dell'assicurato e non nel box, garage o proprietà privata come dichiarato dal Contraente all'atto della stipula del contratto, gli eventuali scoperti e franchigie previste sulla Scheda di Polizza e richiamati nel precedente par. 3.14 si intendono raddoppiati.

3 In caso di infortunio:

- il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno.

In tutti i casi di perdita totale del veicolo:

- dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà

è inoltre facoltà della Compagnia di richiedere l'estratto cronologico e il certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal P.R.A. con annotata la demolizione.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o, in caso di sinistro che si riferisca alla Responsabilità Civile Auto, il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

3.12 Controversie – Arbitrato irrituale

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non

si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

3.13 Recuperi

L'assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, è facoltà della Compagnia proporre all'assicurato la vendita del veicolo ritrovato successivamente all'erogazione dell'indennizzo. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno e l'assicurato provvederà a rimborsare la Compagnia l'importo determinato sottraendo all'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell'assicurato, salvo quanto previsto al Par. 3.8 "Garanzie aggiuntive".

Capitolo 4 – Infortuni del conducente

La garanzia della presente sezione è operante solo se richiamata sulla Scheda di Polizza ed è prestata per ciascun sinistro, fino al massimale indicato.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Infortuni del Conducente nella Nota Informativa al Par. 3.

4.1 Oggetto

La Compagnia si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare l'assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in

conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trovi a bordo del veicolo medesimo. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- avvenuti in caso di fermata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia;
- derivanti da imperizia o negligenza;
- subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

4.2 Delimitazioni della Copertura

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal conducente:

- a) non abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;**
- b) di età inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza;**
- c) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata ai sensi della vigente legge a svolgere funzioni di istruttore;**
- d) che si trovi:**
 - **in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente**
 - **sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modificazioni;**
- e) in conseguenza di proprie azioni delittuose o comunque se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;**
- f) a seguito di partecipazione a imprese temerarie;**
- g) durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati;**
- h) in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di**

vandalismo, eruzioni vulcaniche e terremoto;
i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;
j) in caso di suicidio o tentato suicidio;
k) in fase di salita e discesa dalla vettura;
l) se l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale.

4.3 Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 del Cod. Civ., verso i responsabili dell'infortunio.

4.4 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti, concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

4.5 Indennizzo in caso di morte

La Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'assicurato in parti uguali, se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro.

L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, il conducente muore, gli eredi del conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

4.6 Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

MENOMAZIONI	% invalidità permanente		
	Arto dominante		Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25	
Cecità completa bilaterale		100	
Sordità completa monolaterale		10	
Sordità completa bilaterale		40	
Perdita completa della voce		30	
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
Perdita di un rene		15	
Perdita della milza		8	
Perdita dell'arto superiore	70		60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60		50
Perdita di tutte le dita di una mano	60		50
Perdita del pollice	18		16
Perdita dell'indice	14		12
Perdita del medio	8		6
Perdita dell'anulare	8		6
Perdita del mignolo	12		10
Perdita della falange ungueale del pollice	9		8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito	
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70	
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60	
Perdita di tutta la gamba		50	
Perdita di un piede		40	
Perdita di un alluce		5	
Perdita di ogni altro dito del piede		1	
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35	
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25	
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale		5	
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale		10	
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare		10	
Esiti di frattura di una vertebra sacrale		3	
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente		5	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo		2	

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella i postumi si devono valutare con

riferimento alla riduzione della capacità generica a un qualsiasi lavoro proficuo,

procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella.

In caso di mancinismo saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 5% si intende ridotta al 3% quando il conducente, al momento del sinistro, utilizza i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Qualora la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata.

4.7 Controversie – Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti.

Capitolo 5 - Tutela giudiziaria

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza e fornite in base al pacchetto prescelto.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Tutela giudiziaria nella Nota Informativa al Par.3.

5.1 Oggetto dell'assicurazione

1. Direct Line, alle condizioni della presente polizza **e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Direct Line ai sensi del Par.5.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Direct Line ai sensi del Par. 5.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;

il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del Par. 5.4 comma 3.

5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. Direct Line non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

5.3 Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla **data della prima violazione.**

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **Trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza nel caso di controversie contrattuali**

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a Direct Line, nei modi e nei termini del Par. 5.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che, nel momento della stipulazione dell'assicurazione, la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta dal Contraente.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a Direct Line al numero 848.88.00.22 (o tramite l'indirizzo di posta elettronica denuncetutelalegale@directline.it)** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire a Direct Line notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a Direct Line contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Direct Line lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui **l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Direct Line.

5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- informare immediatamente Direct Line in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

5.6 Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Direct Line si adopera per

realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini del par. 5.4

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**.

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Direct Line.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con Direct Line.**

6. Direct Line non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Direct Line, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

Direct Line avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7 Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece a Direct Line, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

5.8 Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione Responsabilità Civile Auto cui si riferisce.

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9 Assicurati

Le garanzie previste al Par. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate:

- al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato**, ai trasportati, per i casi assicurativi **connessi al veicolo indicato in polizza.**

- In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. **Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, inteso come persona fisica, del **coniuge** e dei figli minori conviventi, quando questi **siano coinvolti in incidenti stradali**, in veste di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

5.10 Prestazioni garantite

Direct Line assume a proprio carico, fino alla concorrenza di € 7.000 per ogni sinistro senza limite per anno, l'onere delle spese di cui al Par. 5.1 per:

1) Sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi ad incidente stradale.**

La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

2) **Il recupero dei danni** a persone o cose, subiti per **fatti illeciti extracontrattuali** di terzi. **La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle assicurazioni.**

3) Proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

5.11 Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
- h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche;**

i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove

k) nei casi di controversie con Direct Line;

l) in caso di sinistro stradale gestito con la procedura "Procedura di risarcimento diretto" Art. 149 Codice delle Assicurazioni.

Capitolo 6 – Assistenza Stradale

Le garanzie della presente sezione sono operanti solo se richiamate sulla Scheda di Polizza.

Il presente capitolo integra quanto già disposto sulla garanzia Assistenza Stradale nella Nota Informativa al Par. 3.

PREMESSA

La Compagnia per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza Stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 – 13871 VERRONE (BI)

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in questa sezione.

Assicurato

il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del Veicolo assicurato;

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'assicurato che si trovi in



difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

Guasto

danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente

qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Istituto di cura

ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche per cure dietologiche ed estetiche, i gerontocomi e gli ospizi per anziani.

Struttura Organizzativa

la struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Direct Line S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare ed erogare, con costi a carico di Direct Line Spa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Veicolo

Autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 35q, regolarmente assicurato con Direct Line Self Service con polizza RCA.

Viaggio

qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) ad oltre 50 Km dalla sua residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.5 "Estensione territoriale" .

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

6.1 Oggetto

La Società garantisce le prestazioni di Assistenza, in base al pacchetto di garanzie prescelto e richiamato sulla Scheda di Polizza, a favore dell'Assicurato.

In caso di sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle prestazioni, contattando

- **il numero verde 800.00.22.77 (dall'Italia)**
- **il numero nero +3902 36617099 (dall'estero).**

PACCHETTO BASE

6.1.1 Soccorso stradale

1.Officina Mobile – Riparazioni sul posto

Qualora a seguito di guasto, esaurimento della batteria, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura per furto parziale o congelamento, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di sinistro e la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione sul luogo del fermo che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di un'Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procederà a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "Traino". La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 160,00.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio

eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Società fino al raggiungimento del massimale sopra indicato purché la riparazione avvenga sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

2. Traino

In caso di:

- guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, errato rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, esaurimento della batteria, blocco della serratura per furto parziale o congelamento
- incidente
- incendio
- tentato furto
- tentata rapina

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, a trasportare il veicolo fino all'officina o alla carrozzeria della rete di assistenza più vicina al luogo dell'immobilizzo oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché questo si trovi entro 80 Km (andata e ritorno) di tragitto dal luogo del fermo del Veicolo.

Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo.

In caso di trasporto del veicolo, l'assicurato sarà messo in condizioni di sicurezza.

La società terrà a proprio carico il relativo costo di traino fino ad un massimo di € 160,00 per Sinistro; restano a carico dell'Assicurato eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Società purché la

riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il massimale sopra indicato.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del veicolo fuori dalla sede stradale.

6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio

Qualora a seguito di

- guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'Officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo
- oppure in caso di furto o rapina totali la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino a un massimo complessivo di € 520,00 le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione:
 - un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica)
 - un veicolo ad uso privato di cilindrata pari a quella del Veicolo assicurato, fino ad un massimo di 1.600 cc. (erogabile solo in Italia).

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Il veicolo è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate
- secondo le disponibilità delle stazioni di noleggio di dette società ed alle condizioni di assicurazioni previste (potrà essere richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di

carburante e, su eventuale richiesta, quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità)

- presso le stazioni di noleggio di dette società
- secondo gli orari di apertura delle stesse

6.1.3 Spese di albergo

Qualora a seguito di guasto, errato rifornimento, incidente, incendio, furto o rapina tentati o totali, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di 2 giorni e con un massimo complessivo di € 160,00.

6.1.4 Recupero del veicolo riparato

Qualora a seguito di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato per oltre 32 ore su conforme comunicazione fatta dall'officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo, e nel caso in cui la Società, tramite la Struttura Organizzativa, abbia già provveduto a far rientrare l'Assicurato, la stessa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) fino ad un massimo di € 260,00 per andare a recuperare il veicolo riparato.

La prestazione è erogabile nel caso in cui il veicolo sia in grado di circolare regolarmente.

6.1.5 Invio pezzi di ricambio (esclusivamente con pacchetto deluxe)

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina avvenuti all'estero, il veicolo si trovi ivi ricoverato ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione ed indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la

Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme che regolano il trasporto merci. **Restano a carico dell'Assicurato il costo dei ricambi e le spese doganali**, mentre le spese di ricerca e spedizione restano a carico della Società.

6.1.6 Rientro sanitario (esclusivamente con pacchetto deluxe)

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario
- aereo di linea in classe economica, eventualmente in barella;
- treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio)

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

6.1.7 Invio di un autista (esclusivamente con pacchetto deluxe)

Qualora a seguito di un incidente in cui sia coinvolto il veicolo, avvenuto ad oltre 50

Km dal luogo di residenza, l'Assicurato subisca un infortunio le cui lesioni siano tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure gli venga ritirata all'estero la patente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione un autista che provvederà a recuperare il veicolo e a consegnarlo alla residenza dell'Assicurato. **Restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di carburante, pedaggio e traghetto.**

6.1.8 Trasporto della salma (esclusivamente con pacchetto deluxe)

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato, deceduto a seguito di infortunio da incidente in cui sia coinvolto il veicolo assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le relative spese di trasporto fino alla concorrenza di € 4.140,00, **con esclusione delle spese relative all'eventuale recupero della salma e della cerimonia funebre.**

6.1.9 Rientro dei figli minori (esclusivamente con pacchetto deluxe)

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente in cui sia coinvolto il veicolo assicurato avvenuto ad oltre 50 Km dal luogo di residenza, non sia in grado di prendersi cura di ragazzi minori di anni 18 in viaggio con lui e qualora nessuno dei passeggeri sia in grado di occuparsene, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà con costi a proprio carico (viaggio e retribuzione) un accompagnatore che conduca i minori al loro domicilio in Italia.

6.1.10 Veicolo in sostituzione (esclusivamente con pacchetto deluxe)

Qualora a seguito di:

- guasto, incidente, incendio, tentato furto o tentata rapina il veicolo restasse immobilizzato e ciò comportasse una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate, con preventivo dettagliato, dell'officina presso cui è in riparazione il mezzo, facendo fede i tempi della casa costruttrice,
- oppure in caso di furto o rapina totali del veicolo

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, a seguito di contatto diretto da parte dell'Assicurato, metterà a disposizione e terrà a proprio carico le spese per un veicolo sostitutivo.

Tale autovettura (adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del veicolo assicurato con il massimo di 1600 cc, a chilometraggio illimitato, comprendente le coperture assicurative obbligatorie) sarà fornita per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi. L'assicurato pertanto deve fornire idonea documentazione attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese relative a: coperture assicurative facoltative, eventuali franchigie, spese di carburante, di pedaggi e di traghetto.

Il veicolo in sostituzione è messo a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate
 - secondo le disponibilità delle stazioni di noleggio di dette società ed alle Condizioni di assicurazione previste (potrà essere richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale per le spese di carburante e, su eventuale richiesta, quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità)
 - presso le stazioni di noleggio di dette società
 - secondo gli orari di apertura delle stesse
- Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni del veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

Qualora l'Assicurato intendesse conservare il veicolo in sostituzione per un periodo superiore a quello massimo indicato, **resterà a suo totale carico il costo relativo all'eccedenza** di utilizzo oltre il massimo.

La prestazione non è operante in caso di demolizione del veicolo.

6.1.11 Assistenza pratiche burocratiche per revoca o sospensione patente in Italia (esclusivamente con pacchetto deluxe)

Qualora, a seguito di revoca o sospensione della patente di guida, l'Assicurato necessiti di istruire la procedura per il ricorso al provvedimento di revoca o sospensione, la Struttura Organizzativa provvederà ad espletare la relativa pratica tenendo a proprio carico il costo della stessa fino ad un massimo di € 155,00 per evento. La presente prestazione viene fornita fino ad un massimo di due volte per anno assicurativo. **Sono escluse le ammende e le spese relative alle tasse ed imposte e bolli.**

6.1.12 Informazioni traffico in Italia (esclusivamente con pacchetto deluxe)

Qualora l'Assicurato richieda informazioni relative alla situazione della viabilità in Italia (autostrade, tangenziali, bretelle, strade urbane ed extraurbane; segnalazioni di stazioni di servizio, autogrill, motel e di officine meccaniche in autostrada) la Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste. Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali.

6.2 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Società ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ. e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ. Premesso che le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore) di conseguenza resta inteso che, in caso di sinistro, per

ottenere la fornitura di prestazioni di assistenza, l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero verde 800.00.22.77 (dall'Italia) o al numero nero +39 02 36617099 (dall'estero). L'assicurato dovrà:

- comunicare alla Struttura Organizzativa: le generalità complete dell'Assicurato, un recapito telefonico, l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata, la prestazione richiesta
- fornire, su richiesta della Società o della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni.

Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Struttura Organizzativa si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Società ha il diritto di recuperare i costi relativi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire garanzie di restituzione delle somme anticipate che vengano ritenute sufficienti dalla Società.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

6.3. Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

1. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo nel corso dell'anno di validità della polizza.

2. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza, è di 60 giorni.

3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche (incluse relative prove e allenamenti), uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

6. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

7. I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

8. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso

preventivamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro, salvo i casi di forza maggiore, ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.

9. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.

10. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificamente alla Società nel termine di tre giorni, pena la decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.

11. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.

6.4 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per:

- Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
- Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.

Allegato 1 – La disciplina del Bonus/Malus

La forma bonus malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In caso di assenza di sinistri, La Compagnia applicherà alla tariffa della garanzia R.C. Auto in vigore all'atto del rinnovo i coefficienti riportati nella seguente tabella:

Evoluzione delle classi di Bonus/malus	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione delle classi di Bonus/malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,66	10	1,09
2	0,71	11	1,13
3	0,76	12	1,27
4	0,77	13	1,33
5	0,80	14	1,60
6	0,83	15	2,10
7	0,84	16	2,52
8	0,88	17	3,36
9	0,91	18	4,03

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive della classe di merito CU:

- in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa

L'art 133 del Codice delle assicurazioni private, così come modificato dall'art

34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto.

A tal fine si segnala che tali variazioni, in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella:

VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI	
Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazione percentuale
2 - 1	-7,0%
3 - 2	-6,6%
4 - 3	-1,3%
5 - 4	-3,8%
6 - 5	-3,6%
7 - 6	-1,2%
8 - 7	-4,5%
9 - 8	-3,3%
10 - 9	-16,5%
11 - 10	-3,5%
12 - 11	-11,0%
13 - 12	-4,5%
14 - 13	-16,9%
15 - 14	-23,8%
16 - 15	-16,7%
17 - 16	-25,0%
18 - 17	-16,6%

All'atto della stipula del contratto la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio (fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati).

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione dello stato di rischio non risulti presente sulla banca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.1892 e 1893 del Cod. Civ., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere con una corretta assegnazione della classe di merito.

	Situazione veicolo / contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo già assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto nel caso in cui l'attestazione dello stato del rischio risulti scaduta da oltre 3 mesi ma meno di un anno; <ul style="list-style-type: none"> • copia del Libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • copia del certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • copia della carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
2	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus /Malus con o senza franchigia presso Direct Line	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, • copia della certificazione dello stato di famiglia • copia del certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • copia della carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
3	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA di proprietà del medesimo proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo di stessa tipologia già assicurato in forma Bonus	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • copia del libretto di circolazione con eventuale passaggio di proprietà; • copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato • dichiarazione attestante che il proprietario del veicolo sia il medesimo proprietario (o un

	/Malus con o senza franchigia presso altra Compagnia		suo familiare stabilmente convivente) del veicolo assicurato ovvero, <ul style="list-style-type: none"> • copia della certificazione dello stato di famiglia • copia del certificato di residenza delle persone presenti nel Contratto • copia della carta d'identità delle persone presenti nel Contratto e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità)
--	--	--	--

Al fine di stabilire la classe di conversione universale denominata CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:

- in primo luogo determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale.
- in secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

n.b. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

Tabella di conversione

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

Classe di merito	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Allegato 2 – Modifiche al contratto

Tipo di modifica	Modalità
Sostituzione con un altro veicolo della stessa tipologia	Inviare la richiesta di modifica al servizio clienti via email insieme al: <ul style="list-style-type: none"> libretto di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo
Trasferimento di proprietà con cessione di contratto	Inviare la richiesta di modifica al servizio clienti via email insieme a: <ul style="list-style-type: none"> richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente Cedente dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se presente nel contratto) firmata dal Contraente cedente copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà Il modulo con la richiesta di cessione contratto può essere scaricata dal sito internet www.directlineselfservice.it .
Trasferimento di proprietà senza cessione di contratto	Inviare la richiesta di modifica al servizio clienti via email insieme a: <ul style="list-style-type: none"> copia del libretto di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà

<p>Risoluzione del contratto per cessazione del rischio</p>	<p>Inviare la richiesta di risoluzione di contratto al servizio clienti via email insieme a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione, e la Carta Verde (se presenti nel contratto) relativi al veicolo alienato • copia dell'atto comprovante l'alienazione del veicolo; <p>In particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vendita: copia dell'atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà ✓ distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo: copia attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe ✓ demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo <p>Il modulo può essere scaricato dal sito internet www.directlineselfservice.it</p>
<p>Risoluzione del contratto per furto</p>	<p>Inviare copia della denuncia per furto presentata all'Autorità competente al servizio clienti via email</p>
<p>Risoluzione consensuale</p>	<p>Inviare la richiesta di risoluzione del contratto, unitamente alla dichiarazione firmata di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità del contratto, allegando l'originale del Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se presenti nel contratto).</p>

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 del D. Lgs. n. 196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice privacy"), prevede in capo a Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (Mi) - (brevemente: "Direct Line"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire ai clienti e potenziali clienti la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito i "Dati").

1. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati forniti, eventualmente integrati con Dati raccolti presso terzi, inclusi i Dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, i Dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza della Assicurazioni), saranno oggetto di trattamento da parte di Direct Line:

- a) per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("Preventivazione") mediante una delle seguenti modalità:
 - i. inserendo i Dati richiesti secondo la procedura ordinaria di Preventivazione;
 - ii. inserendo solamente alcuni Dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito "bonus-malus", etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale; dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (es carta di circolazione).

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento, la informiamo che i suoi Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Direct Line la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai

- medesimi dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie;
- b) per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, per l'eventuale rinnovo della polizza assicurativa, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Direct Line è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statistico-tariffarie;
- c) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo, indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- d) previo suo consenso, per l'invio di materiale pubblicitario, per la vendita a distanza, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni

commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ricomprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Direct Line attraverso i propri sistemi informativi ovvero del gruppo a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della cd. "catena assicurativa"; nonché da società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula del contratto o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

3. Dati sensibili

Ai fini della Preventivazione non è prevista la raccolta ed il trattamento di dati sensibili da parte di Direct Line. In caso di sinistro, Direct Line potrebbe avere la

necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i suoi Dati sanitari, relativi a analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 4 b), per le sole finalità di cui al punto 1 b).

4. Comunicazione dei Dati

I suoi Dati potranno:

- a) essere conosciuti all'interno di Direct Line tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della cd. "catena assicurativa". I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al punto 1 b), 1 c) e 1 d), il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno inoltre essere comunicati alla società capogruppo al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima.
- b) con inclusione di quelli sensibili, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto:
- agli altri soggetti del settore assicurativo (cd. "catena assicurativa") quali assicuratori di controparte (ivi comprese le compagnie o le società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti

di assicurazione; medici legali, legali, periti e consulenti di Direct Line, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi;

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (quali ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile);
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione;
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, ivi inclusi i servizi postali; società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

5. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti al fine della Preventivazione comporterebbe l'impossibilità da parte di Direct Line di calcolare un preventivo al fine della conclusione del relativo contratto.

Nel caso di stipula di una polizza assicurativa, il conferimento dei Dati richiesti, inclusi quelli sensibili, è obbligatorio per le finalità di cui al punto 1 b), ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, rinnovo della polizza assicurativa o della gestione e liquidazione dei sinistri. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Direct Line di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 c) e 1 d) è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i Dati richiesti comporterebbe solo l'impossibilità da parte nostra di inviarle informazioni e promozioni commerciali di nuove offerte o di nuovi prodotti assicurativi, salvo in ogni caso gli obblighi di informativa regolamentare con riguardo ai contratti assicurativi in scadenza.

6. Conservazione dei Dati

Se la preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Preventivazione invece conduce alla conclusione del contratto assicurativo, i dati raccolti vengono acquisiti come documentazione contrattuale e conservati nei termini di legge e regolamentari.

7. Accesso al sito

www.directlineselfservice.it e relativi servizi

L'accesso al sito www.directlineselfservice.it e relativi servizi richiede un' identificazione univoca dell'utente. Durante la navigazione sul sito www.directlineselfservice.it, viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie

credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente. Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line. Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

8. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art 7 del Codice privacy tra cui, a titolo esemplificativo, il diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei Dati che la riguardano, il loro aggiornamento, rettificazione ed integrazione. Lei potrà opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che la riguardano e, ricorrendone gli estremi, potrà richiedere la cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei Dati trattati in violazione di legge.

Nel caso in cui Lei si opponga al trattamento dei Suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche (servizi di invio testi e/o immagini quali short messaging system ("SMS"), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione dei nostri sistemi interni, riterremo l'opposizione estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e non



saremo più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I suddetti diritti potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale Rappresentante, Direct Line Insurance S.p.A., via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese - MI) oppure collegandosi al sito www.directline.it/Contattaci, sezione Privacy e comunicandoci la sua richiesta.

responsabili del trattamento eventualmente designati da Direct Line Insurance S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

9. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Direct Line Insurance S.p.A., via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy è il Legale Rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei



LETTERA TIPO RICHIESTA RISARCIMENTO DIRETTO

Raccomandata A.R.
Data del timbro postale.

Al Servizio Sinistri Direct Line Insurance S.p.A.
Via A. Volta, 16
20093 Cologno Monzese(MI)

Oggetto: Richiesta di "Risarcimento Diretto" ai sensi dell'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005).

Io sottoscritto
Codice Fiscale
nato ail
.....

titolare di polizza Direct Line n° che copre il veicolo di mia proprietà targato
.....inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in
data
a (luogo).....
con il veicolo di proprietà di.....
targato ed assicurato per la RCA con la Compagnia
.....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del conducente dell'altro veicolo.
Vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
.....
nei seguenti giorni..... alle ore

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che in caso di mancato esito sul risarcimento entro 60
giorni dal ricevimento della presente potrò rivolgermi ad un legale.

Distinti saluti.
Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI

Mittente:
Nome.....
Cognome
Indirizzonum
eri di telefono
.....



LETTERA TIPO RICHIESTA RISARCIMENTO

Raccomandata A.R.
Data del timbro postale

All'Ufficio Sinistri della Compagnia di Assicurazioni
.....
.....

Oggetto: Richiesta di risarcimento ai sensi degli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private (Decreto Legislativo 209 del 07/09/2005)

Io sottoscritto
Codice Fiscale
nato a il
con la presente inoltro formale richiesta danni per il sinistro avvenuto in data
a (luogo)
tra il veicolo di mia proprietà targato ed il
veicolo presso di voi assicurato con Polizza n.
.....targatoe di proprietà di
.....

Allego la dinamica dettagliata dell'incidente, dalla quale risulta la responsabilità del vostro assicurato e vi informo che il mio veicolo è a disposizione per la valutazione dei danni subiti al seguente indirizzo:
nei seguenti giorni alle ore

Vi prego di contattarmi anche telefonicamente e vi informo che potrò rivolgermi ad un legale in caso di mancato esito sul risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti.
Firma

Vi allego: 1) c.a.i.; 2) testimonianze; 3) Certificazione medica delle lesioni

Sono intervenute Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.)? NO oppure SI

Mittente:
Nome
Cognome
Indirizzo
numeri di telefono

Edizione Marzo 2017